


Deliberazione n.26 del 26/04/2022 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile in seguito a convocazione, previa osservanza di quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 31 marzo 2022, P.G. 143231, si è riunito, in modalità telematica mediante videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa ERMELINDA DAMIANO assume la Presidenza dalla sede del Palazzo Municipale di Mestre Ca' Collalto in collegamento telematico da remoto come attestato dai log della registrazione della seduta in atti.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa SILVIA ASTERIA collegato dalla sede del comune ex Carbonifera mediante piattaforma Ciscowebex.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola	X		Scarpa Alessandro
X		Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
	X	Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo		X	Onisto Deborah	X		Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia		X	Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca	X		Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo		X	Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto		X	Rosteghin Emanuele	X		Zingarlini Francesco
X		Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe			
X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica			
						Pres.	Ass.	
						31	6	

Il Presidente, avvalendosi dell'applicazione informatica denominata "Concilium", apre la fase di votazione, durante la quale i Cons. Pea e Gasparinetti comunicano l'espressione di voto favorevole in collegamento audio-video, non riuscendo ad utilizzare l'applicazione concilium per problemi tecnici. Il Presidente, espletate le operazioni di voto, proclama il risultato sulla base delle risultanze della votazione elettronica e delle comunicazioni di voto espresse con il seguente esito:

Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro, Bazzaro Alex, Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Fantuzzo Alberto, Gasparinetti Marco, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Martini Giovanni Andrea, Muresu Emmanuele, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Scarpa Alessandro, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Ticozzi Paolo, Tonon Cecilia, Visentin Chiara, Visman Sara, Zanatta Emanuela, Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con il seguente esito sulla base delle risultanze della votazione elettronica e delle comunicazioni di voto espresse mediante il sistema audio video

(Gasparinetti, Bazzaro) :

Favorevoli n. 31 : Baglioni Alessandro - Bazzaro Alex - Brunello Riccardo - Canton Maika - Casarin Barbara - D'Anna Paolino - Damiano Ermelinda - De Rossi Alessio - Fantuzzo Alberto - Gasparinetti Marco -Gavagnin Enrico - Gervasutti Nicola - Giusto Giovanni - Martini Giovanni Andrea - Muresu Emmanuele - Pea Giorgia - Peruzzo Meggetto Silvia - Reato Aldo - Rogliani Francesca - Romor Paolo - Saccà Giuseppe - Sambo Monica - Scarpa Alessandro - Senno Matteo - Tagliapietra Paolo - Ticozzi Paolo - Tonon Cecilia - Visentin Chiara - Visman Sara - Zanatta Emanuela -Zingarlini Francesco

Contrari n. 0 :

Astenuti n. 0 :

Non Votanti n. 0 :

Oggetto: Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Premesso che:

- il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 portante *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124."* all'art.1 comma 4 ha tra l'altro disposto che: *"Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni."*;
- la disciplina delle attività economiche, inclusa quella inerente l'avvio e la gestione degli esercizi di commercio al dettaglio, va subendo sin dagli anni '90 interventi legislativi (D.Lgs 114/1998 e DL 223/2006 convertito con L. 248/2006, D.Lgs 59/2010, DL 138/2011 convertito con L 148/2011, DL 201/2011 convertito con L 214/2011, ecc.) volti alla semplificazione degli adempimenti per l'avvio d'impresa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione a garanzia della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica, restando comunque ferma la necessità di contemperare tali principi con quelli di quantomeno analogo valore costituzionale di presidio dei pubblici interessi alla tutela dell'integrità del patrimonio storico-artistico, culturale, dell'orientamento sociale dello sviluppo delle comunità cittadine, in cui la norma sopra richiamata trova evidente "ratio";

Vista la legge 27/2012 n.27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che ha accelerato il percorso di liberalizzazione ma al secondo comma dell'art.1 prevede che *"l'iniziativa economica privata è libera... ed ammette solo i*

limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico...";

Rilevato inoltre che, significativamente, con riferimento alle peculiarità uniche su scala mondiale della Città antica di Venezia, il Comune è chiamato alla temperata tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico-culturale della Città Antica, anche in considerazione della necessità di presidiare lo sviluppo dei flussi turistici e il conseguente rischio di far perdere alla Città antica la sua autentica identità e alle attività produttive e di distribuzione commerciale, la loro tradizionale capacità di integrarsi con il contesto urbano e dei rapporti socio-economici, anche in termini di compatibilità con le caratteristiche di pregio culturale dei compendi che le ospitano;

Ritenuto che nello specifico appare urgente un generale contrasto al degrado contro i fattori suscettibili di recare lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città;

Visto che:

Venezia e la sua Laguna sono state inserite nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) dell'UNESCO nel 1987 ai sensi della *Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale*, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, rispondendo a tutti i 6 criteri di carattere culturale definiti dal Comitato del Patrimonio Mondiale (WHC);

il piano di gestione del sito Unesco "Venezia e la sua laguna" individua quale punto di debolezza "la mancanza di un Piano di sviluppo commerciale volto a "tipicizzare" gli esercizi commerciali con prodotti locali" e quale "minaccia" il rischio di un "ulteriore abbandono delle attività commerciali di vicinato e la loro sostituzione con attività commerciali legate esclusivamente al settore turismo";

lo scostamento dell'offerta delle attività commerciali rispetto al contesto tipico urbano rivolto a servizio dei fruitori stabili determina anche una percezione negativa nei residenti e nei visitatori;

la Città Antica, come individuata nel suo perimetro dagli strumenti di pianificazione, necessita di un ulteriore impulso di riordino della disciplina regolamentare dei vari profili afferenti la materia della vendita di prodotti alimentari e non, anche attraverso l'individuazione delle specifiche attinenti il decoro urbano;

Dato atto che:

la Città antica di Venezia, nucleo insediativo di primario rilievo della Città, è disciplinata da apposito Piano Regolatore che ne delinea le possibili trasformazioni fisiche e funzionali e le destinazioni d'uso compatibili delle unità edilizie coinvolte;

tra gli obiettivi prioritari del Piano vi è la tutela dei caratteri ambientali e del tessuto storico della Città Antica e quindi la tutela dell'identità socio-culturale dell'insediamento veneziano, assicurando continuità al rapporto tradizionale della popolazione insediata con l'ambiente lagunare e ai connotati impressi nella città antica durante il corso della storia, come condizioni della sua qualità e della sua positiva fruizione;

tale Piano definisce direttive e regole capaci di incoraggiare la residenzialità, in costante

diminuzione e la vitalità della Città Antica attraverso la conservazione delle attività tradizionali e l'insediamento di attività produttive compatibili con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, architettonico e ambientale della Città;

L'Amministrazione Comunale ha definito la rilettura della Regolamentazione locale alla luce della nuova normativa in materia di liberalizzazioni e semplificazione delle materie afferenti le attività economiche e nello specifico:

- con deliberazione Consiliare n.73/2003, ai sensi dell'art.50 c.7 della Legge Regionale 61/1985, ora art.48 Legge Regionale 11/2004, l'Amministrazione Comunale ha adottato una variante normativa al Piano, che prevede specifiche norme restrittive per la localizzazione delle attività commerciali in alcune zone del Centro storico (cosiddette aree mercatali Insula di Rialto, Via Garibaldi, Campo S. Margherita, Rio Terà San Leonardo); in particolare il Regolamento allegato alla stessa, all'art.2, prevede un elenco di merceologie non commerciabili sia per le nuove aperture che per i trasferimenti nelle aree indicate e un elenco di attività consentite/vietate agli artt. 9 e 10;
- con apposita Deliberazione di Giunta Comunale sono stati aggiornati i flussi di traffico pedonale nel centro storico di Venezia già identificati con precedente Deliberazione di Giunta n. 151 del 4 aprile 2014 e confermata la classificazione delle aree pedonali in relazione ai flussi pedonali, distinti in intensi, medi, moderati o scarsi;
- con deliberazione Consiliare n. 17 del 04/05/2017 il Consiglio Comunale di Venezia, ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016, ha proposto dei limiti all'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia mediante il divieto di nuove aperture di attività di vendita e/o di produzione di prodotti alimentari le cui modalità di preparazione e vendita siano finalizzate al consumo su pubblica via nella Città Antica (*take away*) con validità triennale; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 28/05/2018; tali limiti sono stati successivamente recepiti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 26 luglio 2018 che ha approvato alcune modifiche al Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande estendendo, tra l'altro, le microzone del territorio caratterizzate da particolari esigenze di tutela ambientale, culturale, monumentale, paesaggistica, territoriale e storico-artistica, definite "Ambiti di tutela", all'intera Città Antica (con esclusione delle zone di Sacca Fisola, Santa Eufemia, Redentore e Tronchetto), vietando conseguentemente l'apertura di nuovi bar e ristoranti, di nuove attività di take away, nonché l'avvio di locali che esercitino attività di somministrazione non assistita;
- con Deliberazione n.342 del 7 novembre 2018 della Giunta Comunale sono stati approvati i Criteri regolamentari per l'occupazione di suolo pubblico nella Città Antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina, che hanno introdotto il divieto di rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico per un periodo sperimentale di mesi 12 successivamente prorogato fino al 31/12/2022 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 295 del 27/10/2020 e n. 266 del 09/11/2021;
- con deliberazione Consiliare n. 54 del 26 settembre 2019 sono state introdotte delle Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di Piazza San Marco e dell'area Realtina, sottoposte ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero per i beni e le Attività Culturali - S.A.B.A.P., ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222; l'intesa prevista dalla norma è stata raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 03/02/2020;
- tali misure sono da considerarsi attuative del programma complessivo di tutela delle caratteristiche socio economiche e storico culturali finalizzato all'impegno, assunto unitamente con il Governo italiano, per la gestione e tutela del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna;

Considerato che molti contesti urbani della Città antica, interessati da flussi turistici intensi, sono altresì connotati da complessi architettonici di interesse culturale, in buona parte tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs.n. 42/2004, la cui scala architettonica è tale da imprimersi nella morfologia urbana, divenendo l'elemento di misura dei percorsi e degli spazi cittadini, e che le modalità di esercizio del commercio, qualora in contrasto, oltre che con la corretta conservazione, anche con la salvaguardia dell'aspetto e del decoro dei beni e del significato culturale da essi rappresentato, potrebbero recare pregiudizio alle esigenze di tutela del patrimonio culturale;

Ritenuto che:

vada dato valore al commercio di prossimità e ad una rete di vendita orientata su standard di qualità e di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni sia per gli ospiti che per i cittadini residenti, in quanto attività direttamente incidenti sulla qualità del contesto, la gradevolezza dell'impatto visivo delle aree interessate e quindi sulla loro positiva fruibilità, anche estetica, che può del resto contribuire a prevenire fenomeni di degrado non solo visivo ma anche fisico;

vada rafforzata l'efficacia delle misure conservative già in atto, introdotte dalle deliberazioni sopra richiamate, sia negli ambiti già disciplinati sia in altri ambiti della città antica, limitando le attività di commercio di beni non compatibili con l'identità culturale e storico-architettonica cittadina;

considerata l'opportunità di stabilire un congruo periodo di monitoraggio e valutazione degli effetti direttamente ed indirettamente derivanti dal presente provvedimento e che tale periodo, in ragione delle dinamiche socio-economiche rilevanti, possa essere stabilito in tre anni;

sia necessario, alla luce di tali considerazioni, stabilire per gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, per gli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), parte integrante del presente provvedimento, che:

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
- consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23

della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;

nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:

- ◆ **Codice Ateco: 47.26** Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.51.1** Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- ◆ **Codice Ateco: 47.53.11** Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- ◆ **Codice Ateco: 47.59.6** Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- ◆ **Codice Ateco: 47.62.2** Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- ◆ **Codice Ateco: 47.63** Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.64.1** Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- ◆ **Codice Ateco: 47.65** Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.2** Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.3** Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.73.1** Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
- ◆ **Codice Ateco: 47.73.2** Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.74** Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.75.1** Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ◆ **Codice Ateco: 47.75.2** Erboristerie;
- ◆ **Codice Ateco: 47.76.1** Commercio al dettaglio di fiori e piante;
- ◆ **Codice Ateco: 47.76.2** Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- ◆ **Codice Ateco: 47.77** Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.78.2** Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

➤ non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle

ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;

- per le attività già esistenti, si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano, già definite con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate;

Ritenuto necessario addivenire ad una Deliberazione che contrasti l'esercizio delle attività ritenute non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, da sottoporre all'Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;

Ritenuto altresì necessario prorogare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica;

Considerato che tali misure si sostanziano in divieti che concernono, per un periodo di tempo limitato ed in zone di straordinario valore esattamente individuate, il commercio di beni afferenti a specifici tipi e categorie merceologiche anche con necessario riferimento alle modalità di esposizione ed allestimento delle strutture di vendita;

Sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria;

Visto il parere del Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal Direttore dell'Area Economia e Finanza;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti misure miranti a disciplinare l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Città antica, con delimitazione delle aree interessate:

Negli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, negli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e in tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco dove è presente un'elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), parte integrante del presente provvedimento, che:

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, l'insediamento di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché il loro ampliamento di superficie di vendita o

di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti, le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;

- non sia consentito, per un periodo di tre anni, l'insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
- consentire, nelle suindicate aree, per un periodo di tre anni, solo l'apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività, già previste per l'Area Marciana e l'Area Realtina:
 - commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
 - librerie;
 - gallerie d'arte e antiquari;
 - arredamento e design;
 - commercio e restauro di oggetti d'arte, cose antiche o articoli d'antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
 - artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto) purché sia stato avviato l'iter in Camera di Commercio di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l'apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto”;

nonché l'apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:

- ◆ **Codice Ateco: 47.26** Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, generi di monopolio (tabaccherie) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.51.1** Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- ◆ **Codice Ateco: 47.53.11** Commercio al dettaglio di tende e tendine;
- ◆ **Codice Ateco: 47.59.6** Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti;
- ◆ **Codice Ateco: 47.62.2** Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- ◆ **Codice Ateco: 47.63** Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.64.1** Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- ◆ **Codice Ateco: 47.65** Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) in esercizi specializzati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.2** Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- ◆ **Codice Ateco: 47.71.3** Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;

- ◆ **Codice Ateco: 47.73.1** Farmacie - commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.73.2** Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica - incluse le parafarmacie;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.74** Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.75.1** Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.75.2** Erboristerie;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.76.1** Commercio al dettaglio di fiori e piante;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.76.2** Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.77** Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria in esercizi specializzati;
 - ◆ **Codice Ateco: 47.78.2** Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- non sia consentito, per un periodo di tre anni, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate nonché di aumentare la superficie oltre il 10% della superficie autorizzata né introdurre altre categorie merceologiche non ammesse;
2. sono consentite eventuali nuove aperture o trasferimenti nel caso in cui tali interventi siano già in corso a seguito di opere edilizie o di adeguamenti igienico-sanitari già autorizzati, in quanto segnalati o comunicati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione;
 3. alle fattispecie di cui al punto 1, comprensive della vendita di prodotti è applicabile l'art. 27, comma 1 della Legge Regionale 29/12/2012 n. 50 e, conseguentemente, l'obbligo, per il comune, di disporre l'immediata chiusura dell'attività nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000;
 4. per le attività già esistenti nelle aree di cui all'allegata planimetria (TAVOLA U), si applicano le misure di adeguamento dell'impatto estetico/visivo dell'esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2019 per l'Area Marciana e l'Area Realtina, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate e che dovranno essere attuate entro sei mesi dal raggiungimento dell'Intesa con la Regione;
 5. di prorogare i divieti ed i limiti stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2019, intesa raggiunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 3 febbraio 2020, fino alla scadenza del presente provvedimento, al fine di consentire la predisposizione di una regolamentazione unitaria per tutte le aree della Città Antica;
 6. di dare mandato all'Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita di:
 - conformarsi a quanto sopra disposto emanando tutti gli atti di competenza al fine di garantire l'effettività delle misure adottate con la presente deliberazione;
 - avviare il procedimento finalizzato al raggiungimento dell'Intesa con la Regione, sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG come previsto dall'articolo 1 comma 4 del sopracitato Decreto Legislativo 222/2016;
 7. di dare mandato all'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio di:

- predisporre controlli puntuali annuali per verificare il rispetto delle misure elencate, in particolare al punto 1 e 3 di codesto deliberato;
 - produrre una relazione scritta di detti controlli fruibile dai componenti il Consiglio Comunale e quanti di competenza;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

ALLEGATI

- **TAVOLA U** (impronta:
8B498BA41E000CA92A093B454AD79230D08D33463E2DE06EE5668DD065BE8A02)
- **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
47D0F4C2392C4D9D2CA8AD28B4197DC076E415BC64C27D3D9CA759421D4B3C66)
- **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
79ACBEA4ED2484510B519476A21E8C8298C1CD4AD20F641BAB6BEACF09823A0E)
- **Allegato emendamenti presentati** (impronta:
010F3879B0C56CC36DBF906025318AFD62B665E3740C26B24D1E65956EB4CF1F)
- **Pareri di regolarità emendamento** (impronta:
F1A9DC2987731CF918B29EF097FF7998B683904B6D87511DDFE95AF9DDD650E5)

(Proposta di deliberazione n. 2022/1020 del 01/04/2022)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Presidente
ERMELINDA DAMIANO